Conto corrente con la Posta — Anno 78° — Numero 122

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Venerdì, 28 maggio 1937 - Anno XV

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma; Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; in Firenze, Via degli Speziali, 1; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1937

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 19 aprile 1937-XV, n. 725.

Approvazione dell'Accordo stipulato in Roma il 31 marzo 1937-XV fra l'Italia e l'Austria, per prorogare al 30 giugno 1937-XV la validità dell'Accordo del 7 novembre 1936-XV, concernente il regime preferenziale a favore dell'importazione austriaca in Italia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visti gli articoli 5 e 10 dello Statuto fondamentale del Regno;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo stipulato in Roma il 31 marzo 1937, mediante scambio di Note, fra l'Italia e l'Austria, per prorogare al 30 giugno 1937 la validità dell'Accordo del 7 novembre 1936 concernente il regime preferenziale a favore dell'importazione austriaca in Italia.

Art. 2.

Il presente decreto, che ha effetto dal 1° aprile 1937, sarà presentato al Parlamento Nazionale per la sua conversione in legge.
Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge di conversione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei de-

creti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 aprile 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 maggio 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 385, foglio 124. — MANCINI.

Accordo fra l'Italia e l'Austria di carattere commerciale.

LE MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGÈRES D'ITALIE AU MINISTRE D'AUTRICHE À ROME.

Rome, le 31 mars 1937.

Monsieur le Ministre,

J'ai l'honneur de communiquer à Votre Excellence que le Gouvernement italien est d'accord de proroger jusqu'au 30 juin 1937 la validité de l'Accord signé le 7 novembre 1936, concernant le régime préférentiel en faveur de l'importation autrichienne en Italie.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance de ma très haute considération.

CIANO.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia, Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per gli affari esteri:
CIANO.

LE MINISTRE D'AUTRICHE À ROME AU MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGÈRES D'ITALIE.

Rome, le 31 mars 1937.

Monsieur le Ministre,

Par une note en date de ce jour vous avez bien voulu me communiquer ce qui suit:

« J'ai l'honneur de communiquer à Votre Excellence que le Gouvernement italien est d'accord de proroger jusqu'au 30 juin 1937 la validité de l'Accord signé le 7 novembre 1936, concernant le régime préférentiel en faveur de l'importation autrichienne en Italie ».

En accusant réception de cette note, j'ai l'honneur de déclarer à Votre Excellence que le Gouvernement autrichien est d'accord sur ce qui précède.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance de ma plus haute considération.

BERGER.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia, Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per gli affari esteri:
CIANO.

REGIO DECRETO-LEGGE 19 aprile 1937-XV, n. 726.

Approvazione dell'Accordo stipulato in Roma il 31 marzo 1937-XV fra l'Italia e la Cecoslovacchia, per regolare gli scambi commerciali fra i due Paesi.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visti gli articoli 5 e 10 dello Statuto fondamentale del Regno;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di dare esecuzione nel Regno all'Accordo italo-cecoslovacco del 31 marzo 1937 per regolare gli scambi commerciali;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo per regolare gli scambi commerciali, stipulato in Roma fra l'Italia e la Cecoslovacchia, il 31 marzo 1937.

Art. 2.

Il presente decreto, che sarà presentato al Parlamento Nazionale per la sua conversione in legge, ha vigore dal 1° aprile 1937.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge di conversione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 aprile 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 maggio 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 385, foglio 134. — MANCINI.

Accordo per regolare gli scambi commerciali tra l'Italia e la Cecoslovacchia.

Il *Governo Italiano* ed il *Governo Cecoslovacco*, allo scopo di raggiungere l'equilibrio dei reciproci scambi commerciali, hanno deciso di comune accordo di sospendere fino a nuova intesa l'applicazione del Protocollo allegato *C*, annesso alla Convenzione Addizionale del 1° marzo 1924, insieme con le tabelle *A, B, C, D, E*, unite al Protocollo stesso.

Pertanto i due Governi stabiliscono nei riguardi dei rapporti commerciali fra i due Paesi quanto segue:

Art. 1.

L'importazione in Italia delle merci di origine e provenienza cecoslovacca e l'importazione in Cecoslovacchia delle merci di origine e provenienza italiana saranno ammesse secondo le disposizioni previste dal presente Accordo.

I due Governi stabiliscono per l'intercambio commerciale tra i due Paesi il principio dell'equilibrio della bilancia e si impegnano a collaborare al fine di mantenere tale intercambio nella proporzione di 1:1.

In conformità di tale principio, ciascuno dei due Paesi ammetterà nella misura del massimo possibile la importazione di merci originarie e provenienti dall'altro.

Art. 2.

Gli importatori delle merci italiane in Cecoslovacchia e gli importatori delle merci cecoslovacche in Italia, in quanto sottoposte al regime di licenza d'importazione, dovranno esibire agli Uffici doganali rispettivamente cecoslovacchi e italiani le licenze per l'importazione rilasciate dalle Autorità competenti.

Gli importatori delle merci cecoslovacche in Italia, in quanto sottoposte al sistema della bolletta, dovranno esibire ai Regi Uffici doganali italiani la bolletta doganale attestante l'importazione effettuata durante il trimestre corrispondente dell'anno 1934.

Art. 3.

I pagamenti relativi agli scambi commerciali previsti dal presente Accordo sono regolati dall'apposito Accordo, firmato in data di oggi, fra l'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero e la Banca Nazionale Cecoslovacca.

Art. 4.

Durante la validità del presente Accordo potranno essere concessi, d'intesa fra i due Governi, degli extra contingenti reciproci, restando inteso che il controvalore delle importazioni che verranno in tal modo effettuate sarà regolato secondo le norme dell'Accordo per i pagamenti di cui al precedente articolo.

Art. 5.

Nel caso in cui dovesse verificarsi uno squilibrio sensibile e duraturo negli scambi fra i due Paesi, i due Governi riesamineranno la situazione allo scopo di adottare le misure necessarie per il funzionamento regolare del presente Accordo e per assicurare l'equilibrio degli scambi che è alla base dell'Accordo stesso.

I due Governi decidono di costituire all'uopo una Commissione composta dai loro delegati rispettivi incaricata di esaminare tutte le questioni relative al presente Accordo.

I due Governi si comunicheranno i nomi dei rispettivi delegati.

La Commissione si riunirà in via ordinaria ogni sei mesi o in via straordinaria entro un mese dalla domanda di una delle Parti contraenti.

Art. 6.

Il presente Accordo, che sostituisce le precedenti intese provvisorie in materia di scambi commerciali stipulate fra i due Paesi, entrerà in vigore alla data dello scambio delle ratifiche. Esso sarà tuttavia applicato in via provvisoria a partire dal 1° aprile 1937 ed avrà validità fino al 31 dicembre 1937.

Dopo tale data sarà considerato tacitamente rinnovato di semestre in semestre, se non sarà denunciato due mesi prima di ciascuna scadenza.

In fede di che è stato firmato il presente Accordo.

Fatto a Roma, in duplice esemplare in lingua italiana e cecoslovacca, il 31 marzo 1937.

Per l'Italia: CIANO. — *Per la Cecoslovacchia*: CHVALKOVSKY.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia, Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per gli affari esteri:
CIANO.

REGIO DECRETO 19 aprile 1937-XV, n. 727.

Devoluzione alla Confederazione fascista degli industriali, del patrimonio netto risultante dalla liquidazione di alcune Associazioni aderenti alla Confederazione generale fascista della industria italiana.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 2 del R. decreto 16 agosto 1934, n. 1382, con il quale venne revocato il riconoscimento giuridico all'Associazione nazionale fascista dell'industria laniera italiana; all'Unione nazionale fascista industrie elettriche; all'Associazione nazionale fascista fra industriali metallurgici italiani;

Visto l'art. 20 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il patrimonio netto complessivo di L. 330.134,65, costituito come appresso e derivante dalla liquidazione delle Associazioni sindacali sopra indicate, è devoluto alla Confederazione fascista degli industriali:

Associazione fascista dell'industria laniera italiana	L.	205.391,55
Unione nazionale fascista industrie elettriche	»	13.811,10
Associazione nazionale fascista per gli industriali metallurgici italiani	»	110.932 —
Patrimonio netto complessivo	L.	330.134,65

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 aprile 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

LANTINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 maggio 1937 - Anno XV.
Atti del Governo, registro 385, foglio 138. — MANCINI.

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 25 maggio 1937-XV.

Proroga al 31 luglio 1937-XV del termine stabilito dal decreto del Capo del Governo 13 gennaio 1937-XV, col quale furono temporaneamente modificati i dazi sui suini.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER LE FINANZE
PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
E PER LE CORPORAZIONI

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 5 ottobre 1936-XIV, numero 1747;

Vista la tariffa dei dazi doganali approvata con R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modificazioni ed aggiunte;

Visto il proprio decreto in data 13 gennaio 1937-XV che ha modificato la tariffa predetta;

Decreta:

Art. 1.

Il termine stabilito dall'art. 1 del citato decreto del 13 gennaio 1937-XV, concernente modificazioni alla voce II della tariffa dei dazi doganali, è prorogato al 31 luglio 1937-XV.

Art. 2.

Il presente decreto, che entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà registrato alla Corte dei conti e comunicato al Parlamento.

Roma, addì 25 maggio 1937 - Anno XV

Il Capo del Governo:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste:
ROSSONI.

Il Ministro per le corporazioni:
LANTINI.

(1643)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Ufficio della proprietà intellettuale

Elenco n. 23-24 degli attestati di trascrizione dei marchi e segni distintivi di fabbrica e di commercio rilasciati nella 1ª e 2ª quindicina di dicembre 1936-XV.

NB. — Le riproduzioni dei marchi compresi nel presente elenco sono riportate nel fascicolo n. 23-24, anno 1936, del « Bollettino dei marchi di fabbrica e di commercio » del mese di dicembre 1936.

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	NUMERO del marchio	DATA della trascrizione
		CLASSE I. — **Prodotti del suolo, grezzi o parzialmente lavorati per scopi industriali, non compresi in altre classi; spoglie di animali.**		
20-10-1936	Consorzio Italo Coloniale S. A., a Milano.	Marchio di fabbrica per tessuti e pelli, nonchè cappelli da uomo.	54464	29-12-1936
		CLASSE II. — **Alimenti, compresi latte, tè, caffè e surrogati; olii e grassi commestibili.**		
12- 6-1936	S. A. Perugina, Cioccolato & Confetture, a Perugia.	Marchio di fabbrica per cioccolato.	54396	7-12-1936
8-10-1936	Enrico Ghezzi, a Milano.	Marchio di fabbrica per marmellate solide in panetti coperte da strato di cialda.	54416	16-12-1936
10-10-1936	Cesare Perilli, a Roma.	Marchio di fabbrica per un cioccolatino ripieno di gelato.	54417	16-12-1936
8-10-1936	Società di Esportazione Polenghi Lombardo, a Lodi (Milano).	Marchio di fabbrica per formaggio pecorino.	54420	16-12-1936
22- 2-1935	Industria Lavorazione Sardine & Affini Conte Gaddo della Gherardesca, a Lucca.	Marchio di fabbrica per sardine conservate in scatola.	54425	16-12-1936
22- 2-1935	Industria Lavorazione Sardine & Affini Conte Gaddo della Gherardesca, a Lucca.	Marchio di fabbrica per filetti d'acciughe conservati in scatola.	54426	16-12-1936
23- 7-1936	Soc. An. Maresca, a Milano.	Marchio di fabbrica per una pasticca.	54442	19-12-1936
4- 9-1936	Pietro Massaro, a Napoli.	Marchio di commercio per paste alimentari.	54447	19-12-1936
20-10-1936	« S.A.C.R.A. » Società Anonima Cooperativa Rurale Appiano, in S. Michele Appiano (Bolzano).	Marchio di commercio per frutta.	54452	29-12-1936
27- 7-1936	Ditta Andrea Pensabene fu Pietro, a Palermo.	Marchio di fabbrica per condimento per pasta con sarde.	54453	29-12-1936
14-10-1936	Luigi Alfredo Rossi, a Milano.	Marchio di fabbrica per mandorle inzuccherate, mandorle salate, nocciole inzuccherate, nocciole tostate, frutti canditi e generi di pasticceria e confetteria	54454	29-12-1936
22-10-1936	Ditta Ing. Gustavo Dufour & Figli Prodotti S. Giacomo, a Genova-Cornigliano.	Marchio di fabbrica per caramelle.	54476	29-12-1936
		CLASSE III. — **Acque minerali, vini, liquori e bevande diverse.**		
7- 6-1935	Pietro Franzini, a Milano.	Marchio di fabbrica per Ferret.	54391	7-12-1936
1°- 6-1936	Luigi Calissano & Figli S. A., ad Alba (Cuneo).	Marchio di fabbrica per vini, vermut, spumanti, aperitivi, liquori, bevande alcooliche.	54393	7-12-1936
1°- 9-1936	Leonardo Lo Cascio, a Palermo.	Marchio di fabbrica per succo di mandarino in polvere.	54456	29-12-1936

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	NUMERO del marchio	DATA della trascrizione
20-10-1936	Pietro Franzini, a Milano.	Marchio di fabbrica per vini e liquori a base d'uovo.	54465	29-12-1936
10-11-1936	Priv. Fabbrica - Maraschino « Excelsior » Girolamo Luxardo, a Zara.	Marchio di fabbrica per liquori, aperitivi, amari, bevande di ogni genere.	54482	30-12-1936
10-11-1936	Ditta Gucciardi Diego & Corrado Arangio, a Tripoli.	Marchio di fabbrica per vini da pasto.	54483	30-12-1936
		CLASSE IV. — **Olii e grassi non commestibili; saponi e profumerie.**		
16- 7-1935	Ditta Ludovico Martelli, a Firenze. .	Marchio di fabbrica per prodotti di bellezza e profumeria, quali: acqua di colonia, estratti, ciprie, brillantine, dentifrici, creme per giorno e notte, polvere per lavaggio testa, lozioni in genere, sapone, lapis coloranti per labbra e occhi.	54392	7-12-1936
8- 6-1936	Benvenuto Fiorio, a Verona.	Marchio di fabbrica per un profumo.	54395	7-12-1936
13-10-1936	Alessandro De Angelis, a Milano.	Marchio di fabbrica per un prodotto liquido o solido od in polvere, saponoso, a base di olio di catrame, ad uso deodorante.	54406	10-12-1936
10-10-1936	Fiat Società Anonima, a Torino.	Marchio di fabbrica per lubrificanti.	54407	10-12-1936
15- 7-1936	Manilio Brunelli, a Milano.	Marchio di fabbrica per crema per la pelle.	54436	19-12-1936
23- 7-1936	Mirto Fioretti, a Roma.	Marchio di fabbrica per acqua da toletta alla lavanda.	54441	19-12-1936
20-10-1936	Laboratorio Igienico Moderno Lancerotto, a Vicenza.	Marchio di fabbrica per cipria.	54449	19-12-1936
17-10-1936	Società Anonima Mira-Lanza Fabbriche di saponi e candele, a Genova.	Marchio di fabbrica per saponi.	54450	19-12-1936
15-10-1936	Piero Mora, a Milano.	Marchio di fabbrica per creme da toeletta e curative, latti, olii, ciprie, depilatori, prodotti per unghie, belletti, lozioni, tinture per barba, capelli e sopracciglia, liquide, solide, in pasta ed in polvere, sali da toeletta, dentifrici, saponi brillantine, sostanze per lavare e sgrassare i capelli sotto forma liquida o in polvere, estratti profumati, acque da toeletta, acque di colonia, ed ogni altro prodotto di bellezza, di profumeria e d'igiene in genere.	54455	29-12-1936
16-10-1936	Standard Oil Company of New Jersey, a Wilmington, Delaware (S. U. A.).	Marchio di fabbrica per olii raffinati, semiraffinati o non raffinati ottenuti da petrolio, con o senza aggiunta di olii animali, vegetali o minerali, per scopi di combustione, di forza motrice e di lubrificazione, e grassi lubrificanti.	54458	29-12-1936
15-10-1936	Piero Mora, a Milano.	Marchio di fabbrica per creme da toeletta e curative, latti, olii, ciprie, depilatori, prodotti per unghie, belletti, lozioni, tinture per barba, capelli e sopracciglia, liquide, solide, in pasta ed in polvere, sali da toeletta, dentifrici, saponi, brillantine, sostanze per lavare e sgrassare i capelli sotto forma liquida o in polvere, estratti profumati, acque da toeletta, acque di colonia, ed ogni altro prodotto di bellezza, di profumeria e d'igiene in genere.	54461	29-12-1936
16-10-1936	Ditta Anacleto Mora, a Milano.	Marchio di fabbrica per prodotti di bellezza e cosmetica in genere.	54462	29-12-1936
14-10-1936	Società Anonima Stabilimenti di Rumianca, a Torino.	Marchio di fabbrica per dentifrici, profumi, acqua di colonia, ciprie, creme, lozioni, saponi, cosmetici ed altri articoli di toeletta.	54467	29-12-1936

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	NUMERO del marchio	DATA della trascrizione
17-10-1936	Società Anonima Mira-Lanza Fabbriche di Saponi e Candele, a Genova.	Marchio di fabbrica per saponi.	54469	29-12-1936
17-10-1936	Società Anonima Mira-Lanza Fabbriche di Saponi e Candele, a Genova.	Marchio di fabbrica per sapone verde.	54470	29-12-1936
17-10-1936	Società Anonima Mira-Lanza Fabbriche di Saponi e Candele, a Genova.	Marchio di fabbrica per sapone verde.	54471	29-12-1936
17-10-1936	Società Anonima Mira-Lanza Fabbriche di Saponi e Candele, a Genova.	Marchio di fabbrica per sapone in scaglie.	54472	29-12-1936
17-10-1936	Società Anonima Mira-Lanza Fabbriche di Saponi e Candele, a Genova.	Marchio di fabbrica per sapone in polvere.	54474	29-12-1936
3-11-1936	Società Sigismondo Jonasson & C., a Pisa.	Marchio di fabbrica per profumerie, ciprie, colonie, profumi, creme, rossetti, dentifrici, saponi ed articoli da toletta in genere.	54478	29-12-1936
3-11-1936	Società Sigismondo Jonasson & C., a Pisa.	Marchio di fabbrica per profumerie, ciprie, colonie, profumi, creme, rossetti, dentifrici, saponi ed articoli da toletta in genere.	54479	29-12-1936
6-11-1936	Fabbrica Prodotti Chimici Tecnici A. Sutter, a Genova.	Marchio di fabbrica per lucidi e preparati sia liquidi che solidi per tingere, colorire, rinfrescare calzature ed oggetti di cuoio.	54480	29-12-1936
9-11-1936	Società Sigismondo Jonasson & C., a Pisa.	Marchio di fabbrica per profumerie, ciprie, colonie, profumi, creme, rossetti, dentifrici, saponi ed articoli da toletta in genere.	54481	30-12-1936
3-11-1936	Soc. An. Ifa, a Milano.	Marchio di fabbrica per prodotti farmaceutici e cosmetici.	54488	30-12-1936
3-11-1936	Soc. An. Ifa, a Milano.	Marchio di fabbrica per prodotti cosmetici e farmaceutici-cosmetici.	54489	30-12-1936
		CLASSE V. — **Metalli lavorati, utensili, macchine in genere, organi e parti di macchine non compresi in altre classi.**		
27- 7-1936	Ditta Eredi di Luigi Volpi, a Piadena (Cremona).	Marchio di fabbrica per pompe, polverizzatori, solforatrici, pigiatrici, torchi, sgranatrici, aratri, erpici e macchine simili per agricoltura, in genere, e relative parti ed accessori.	54443	19-12-1936
21- 9-1936	Ditta Jacob Busch, a Remscheid (Germania).	Marchio di fabbrica per articoli di ferro ed acciaio come utensili (scalpelli, ferri da pialla, coltelli per piallatrici, ferri a listelli, lame e coltelli a due manichi, lime, seghe) e articoli laminati o fucinati. — (Già registrato in Germania al n. 5452).	54446	19-12-1936
9-10-1936	Ditta Giuseppe Weil, a Milano.	Marchio di fabbrica per acciai rapidi.	54448	19-12-1936
10-10-1936	Hepworth & Grandage Ltd. a Bradford, Yorkshire (Gran Bretagna).	Marchio di fabbrica per getti grezzi metallici; segmenti per stantuffi; rivestimenti per cilindri e sedi di valvole per motori a combustione interna.	54457	29-12-1936
		CLASSE VI. — **Orologeria; apparecchi d'elettricità, di fisica, strumenti di misura, strumenti musicali; macchine da cucire, da maglieria, ecc.; macchine da scrivere ed apparecchi fotografici.**		
27- 6-1936	Eugenio Matteazzi, a Vicenza.	Marchio di commercio per lampadine elettriche e materiale elettrico, materiale radio, apparecchi radiofonici.	54397	7-12-1936
30- 9-1936	S. A. Cellovel, a Milano.	Marchio di fabbrica per un tipo di pellicola di eteri cellulosici.	54402	10-12-1936

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO o prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	NUMERO del marchio	DATA della trascrizione
8- 9-1936	Francesco Longoni, a Milano.	Marchio di fabbrica per termometri metallici a quadrante ed altri strumenti scientifici.	54412	16-12-1936
20-10-1936	Società Anonima I.M.C.A., ad Alessandria.	Marchio di fabbrica per apparecchi radio.	54466	29-12-1936
29-10-1936	Cinaudagraph Corporation, a Stamford, Connecticut (S.U.A.).	Marchio di fabbrica per apparecchi per cinematografia sonora e muta e films; apparecchi riproduttori o da proiezione per cinematografia sonora e muta e loro parti.	54477	29-12-1936
		CLASSE VIII. — **Materiali da costruzione; vetrerie e ceramiche.**		
13-10-1936	Ditta P. Wikström Junior, a Stoccolma.	Marchio di fabbrica per materiali isolanti, materiali di rivestimento specialmente per pareti e pavimenti. (Con diritto di priorità dal 22 aprile 1936, data del deposito effettuato in Svezia dello stesso marchio numero 46585).	54409	10-12-1936
		CLASSE IX. — **Combustibili e materiali ed articoli diversi per riscaldamento ed illuminazione.** (*Vedi classe VI, marchio n. 54397*)		
17-10-1936	Società Anonima Mira-Lanza Fabbriche di Saponi e Candele, a Genova.	Marchio di fabbrica per candele.	54473	29-12-1936
		CLASSE XII. — **Carrozzeria e trasporti in genere; selleria, valigeria.**		
17-10-1936	Ditta Zanasi Adolfo, a Bologna.	Marchio di fabbrica per biciclette ed accessori.	54463	29-12-1936
		CLASSE XIII. — **Filati, tessuti, pizzi e ricami.** (*Vedi classe I, marchio n. 54464*)		
21- 7-1936	Società Anonima Cucirini Italiani, già Davide Riboldi, a Milano.	Marchio di fabbrica per filati cucirini.	54400	7- 12-1936
13-10-1936	Ditta Fratelli Gianoli, a Vigevano (Pavia).	Marchio di fabbrica per tessuti.	54404	10-12-1936
13-10-1936	Ditta Fratelli Gianoli, a Vigevano (Pavia).	Marchio di fabbrica per tessuti.	54405	10-12-1936
4- 8-1936	Soc. An. Manifattura Festi Rasini, a Milano.	Marchio di fabbrica per tessuti e filati in genere.	54411	16-12-1936
13- 4-1935	S. A. Il Magazzino della Lana, a Valdagno (Vicenza).	Marchio di fabbrica per tessuti.	54427	16-12-1936
30- 7-1936	Società Anonima Italtex, a Milano.	Marchio di fabbrica per canapa cotonizzata.	54444	19-12-1936
8- 9-1936	Società Anonima Cucirini Italiani già Davide Riboldi, a Milano.	Marchio di fabbrica per filati cucirini e da ricamo di ogni genere e natura.	54445	19-12-1936
21-10-1936	Soc. An. Z. Posnansky & Figlio, a Milano.	Marchio di fabbrica per tessuti di maglia e indumenti di maglia di qualsiasi specie.	54484	30-12-1936
		CLASSE XIV. — **Articoli di vestiario e oggetti vari d'uso o d'ornamento personale, non compresi in altre classi.** (*Vedi classe I, marchio n. 54464 e classe XIII, marchio n. 54484*)		
30- 5-1936	Calzificio Enrico Cipriani, a Verona.	Marchio di fabbrica per calze e calzettoni da uomo, da signora e da ragazzo nei diversi filati di cotone, lana e rayon.	54394	7- 12-1936
25- 6-1936	Ditta F.lli Taverna di Antonio, a Ventimiglia (Imperia).	Marchio di fabbrica per calzature.	54393	7- 12-1936

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	NUMERO del marchio	DATA della trascrizione
6-10-1936	Società in Accomandita Semplice Manifattura Buzzi & C., a Milano.	Marchio di fabbrica per confezioni maschili e femminili.	54410	10-12-1936
29- 9-1936	Società Anonima M. Bruggisser & C., a Firenze.	Marchio di fabbrica per cappelli in genere, in specie cappelli fantasia, per signora, in paglia, truciolo, ramie, racello ed altro, fodere, nastri ed accessori per detti cappelli, treccie o fettuccie per fabbricare cappelli o simili.	54413	16-12-1936
23- 4-1936	Calzificio Giovanni De Bernardi, a Milano.	Marchio di fabbrica per calze di seta pura, per donna.	54433	19-12-1936
3-11-1936	Fabbrica Italiana di Maglierie Fini S. A., a Gorgonzola (Milano).	Marchio di fabbrica per calze in genere.	54490	30-12-1936
		CLASSE XVII. — **Carte cartoni (compresa carta per tappezzeria) e oggetti di cancelleria.**		
30- 9-1936	Industrie Fibre & Cartoni Speciali S. A., a Milano.	Marchio di fabbrica per prodotti cartari, cartoni, fibre e manufatti in materie cartacee.	54418	16-12-1936
21-10-1936	Anonima Sacchi Cemento Affini « A. S.C.A. », a Roma.	Marchio di fabbrica per sacchi di carta.	54459	29-12-1936
		CLASSE XVIII — **Prodotti farmaceutici e apparecchi d'igiene e di terapia.**		
		(*Vedi classe IV, marchi nn. 54488 e 54489*).		
4- 7-1936	La Chimica Farmaceutica, a Milano.	Marchio di fabbrica per un prodotto farmaceutico.	54399	7-12-1936
21-11-1934	Società collettiva del Saz & Filippini, a Milano.	Marchio di commercio per prodotti farmaceutici ed igienici.	54421	16-12-1936
21-11-1934	Società collettiva del Saz & Filippini, a Milano.	Marchio di commercio per prodotti farmaceutici ed igienici.	54422	16-12-1936
21-11-1934	Società collettiva del Saz & Filippini, a Milano.	Marchio di commercio per prodotti farmaceutici ed igienici.	54423	16-12-1936
21-11-1934	Società collettiva del Saz & Filippini, a Milano.	Marchio di commercio per prodotti farmaceutici ed igienici.	54424	16-12-1936
30- 1-1936	Cesare Candioli, a Torino.	Marchio di fabbrica per un prodotto curativo o profilattico contro la blenorragia.	54428	16-12-1936
15- 7-1936	Manilio Brunelli, a Milano.	Marchio di fabbrica per prodotti chimici e specialità farmaceutiche.	54437	19-12-1936
10- 7-1936	Società Italiana Hatu, a Bologna.	Marchio di fabbrica per articoli di gomma per uso chirurgico-farmaceutico e igienico, ed in ispecie guanti profilattici (preservativi), guanti per chirurgia e per uso casalingo, ed articoli per l'allattamento e la dentizione.	54451	29-12-1936
15- 7-1936	Laboratorio Chimico Deca, a Milano.	Marchio di fabbrica per un preparato farmaceutico.	54438	19-12-1936
		CLASSE XIX. — **Coloranti e vernici.**		
5- 9-1936	Basso Ryland Anonima Vernici Affini, a Genova.	Marchio di fabbrica per smalti, vernici, pitture per climi tropicali.	54401	10-12-1936
2-10-1936	Soc. An. Lavorazioni Chimiche e Imballaggi Metallici, a Milano.	Marchio di fabbrica per un prodotto per tingere pelli, cuoi, metallo e legno.	54419	16-12-1936
20-10-1936	Fratelli Rossi fu Adolfo - Fabbrica Italiana Vernici, a Torino.	Marchio di fabbrica per vernici.	54463	29-12-1936

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	NUMERO del marchio	DATA della trascrizione
		CLASSE XX. — **Prodotti chimici non compresi in altre classi.** *(Vedi classe XVIII, marchio n. 54437).*		
13-10-1936	Cassel Cyanide Company Ltd., a Glasgow (Gran Bretagna).	Marchio di fabbrica per cianuri per uso industriale, per agricoltura e per orticoltura. (Già registrato in Gran Bretagna ai numeri 560724 e 560727).	54408	10-12-1936
6-10-1936	Alfredo Lotti, a Roma.	Marchio di fabbrica per preparati anticrittogamici.	54415	16-12-1936
30- 1-1936	Cesare Candioli, a Torino.	Marchio di fabbrica per prodotto antiparassitario.	54429	16-12-1936
3- 3-1936	Luigi Giacosa, a Vercelli.	Marchio di fabbrica per fertilizzanti.	54431	19-12-1936
23- 4-1936	I. G. Farbenindustrie Aktiengesellschaft, a Leverkusen (Germania).	Marchio di fabbrica per prodotti chimici per l'industria, per scopi scientifici e per fotografia; prodotti chimici per estintori d'incendi, per tempera di metalli e saldature; materie plastiche per dentisti, materie per l'otturazione dei denti.	54432	19-12-1936
23- 6-1936	Società Elettrica ed Elettrochimica del Caffaro Anonima, a Milano.	Marchio di fabbrica per un caucciù clorurato per la fabbricazione di vernici, pitture e lacche in genere.	54434	19-12-1936
2- 7-1936	Ditta Leuenberger & C., a Milano.	Marchio di fabbrica per colla forte.	54435	19-12-1936
10- 7-1936	Vittorio Rosenga, a San Remo (Imperia).	Marchio di fabbrica per prodotto per sturare tubazioni.	54439	19-12-1936
21-10-1936	Gublielmo Neuhaus, a Roma.	Marchio di fabbrica per mordente speciale per la doratura del cuoio, tela, dermoide e carta.	54460	29-12-1936
21-10-1936	West Disinfecting Company, a Long Island City, New-York (S.U.A.).	Marchio di fabbrica per materiale per disinfezione.	54475	29-12-1936
21-10-1936	S. A. Riseria Arturo Morandi, a Novara.	Marchio di fabbrica per prodotti ricavati dal riso atti a sostituire le fecole e gli amidi comunemente usati negli appretti e nell'industria della carta, nonchè le colle ricavate da tali prodotti.	54485	30-12-1936
21-10-1936	S. A. Riseria Arturo Morandi, a Novara.	Marchio di fabbrica per prodotti ricavati dal riso atti a sostituire le fecole e gli amidi comunemente usati negli appretti e nell'industria della carta, nonchè le colle ricavate da tali prodotti.	54486	30-12-1936
21-10-1936	S. A. Riseria Arturo Morandi, a Novara.	Marchio di fabbrica per prodotti ricavati dal riso atti a sostituire le fecole e gli amidi comunemente usati negli appretti e nell'industria della carta, nonchè le colle ricavate da tali prodotti.	54487	30-12-1936
		CLASSE XXII. — **Prodotti compresi in più classi.**		
2-10-1936	Società Anonima Lavorazioni Chimiche & Imballaggi Metallici, a Milano.	Marchio di fabbrica per cere, vernici, intonaci o ricoprimenti, colle, grassi, olii, benzina, colori e prodotti in genere per preservare, pulire e lucidare cuoi, metalli, vetri e specchi, marmi, legno e calzature in genere.	54403	10-12-1936
28- 9-1936	Camillo Bacchiega, a Milano.	Marchio di fabbrica per allumi per barba, emostatici, creme per barba, saponi; ferri per ricci, attrezzi e macchine per parrucchieri; profumi, essenze, lozioni e lavande, rasoi di sicurezza e a mano libera e loro parti, forbici e cesoie di ogni genere, utensili per cura	54414	16-12-1936

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	NUMERO del marchio	DATA della trascrizione
		delle mani e dei piedi, utensili e preparati depilatori; polveri rinfrescanti per la pelle e magnesia per la barba; utensili per meccanici, falegnami ed artieri in genere; articoli di ferramenta, utensili taglienti quali: falci, coltelli, temperini, roncole e simili; pennelli e spazzole, spugne per barba e bagno, spruzzatori ed inalatori, tosatrici; penne stilografiche, coramelle, pietre per affilare, pasta per coramelle, spazzolini per denti, affini.		
1- 5-1936	Eugenio Brecher, a Torino.	Marchio di fabbrica per legno sintetico od artificiale; oggetti vari risultanti da lavorazioni di pressatura, stampaggio, fusione, galvanoplastica, metallizzazione o spruzzatura ad esempio: recipienti, custodie, scatole; parti di macchine e di strumenti; sopporti e pezzi per elettrotecnica e industria chimica, oggetti d'ornamento, bijotteria, vestiario, parti di armi, oggetti sportivi; oggetti d'arte pura ed applicata; parti di apparecchi chirurgici, strumenti musicali, attrezzi per arti, parti di apparecchi scientifici.	54430	16-12-1936
21- 7-1936	Ruberoidwerke Aktien Gesellschaft, ad Amburgo (Germania).	Marchio di fabbrica per materiali per guarnizioni e per tenuta; articoli di protezione termica e di isolamento; prodotti di amianto; coloranti; colori; metalli in fogli; carta, cartone, cartapesta; articoli di carta e di carbone; sostanze grezze e semilavorate per la fabbricazione della carta; carte da parati; pietre, pietre artificiali, cemento, calce, ghiaia, gesso; pece, asfalto, catrame, sostanze per la conservazione del legno; tessuti tubolari; cartoni da copertura; armature da copertura; sostanze di impermeabilizzazione per coperture e vernici per coperture di ogni genere; sostanze di impermeabilizzazione; mastice e materiali isolanti da costruzione; baracche trasportabili; mattoni per ciminiere; materiali da costruzione; tappeti, stuoie, linoleum, tela cerata, copertoni, tende, bandiere, tende da campo, vele, sacchi, materiali tessuti e lavorati a maglia, feltro.	54440	19-12-1936

Nota. — Presso le Prefetture ed i Consigli provinciali dell'economia corporativa del Regno sono visibili i fascicoli del periodico « Les Marques Internationales », contenente i marchi registrati internazionalmente a Berna.

Roma, 5 marzo 1937 - Anno XV

Il direttore: A. ZENGARINI.

(1594)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Proroga delle funzioni del commissario straordinario e del Comitato di sorveglianza della Società cooperativa agricola « Risorgimento » di Mazara del Vallo (Trapani).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO

istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito.

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, contenente, disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Veduto il decreto del Capo del Governo in data 29 settembre 1936-XIV, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 5 ottobre 1936-XIV, n. 231, con il quale veniva disposto lo scioglimento degli organi amministrativi della Società cooperativa agricola « Risorgimento » di Mazara del Vallo (Trapani);

Veduto il proprio provvedimento in data 29 settembre 1936-XIV, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 5 ottobre 1936-XIV, n. 231, con il quale venivano nominati il commissario straordinario e il Comitato di sorveglianza della indicata azienda;

Considerata la necessità di prorogare la straordinaria amministrazione della Società predetta;

Dispone:

Le funzioni del commissario straordinario e del Comitato di sorveglianza nominati presso la Società cooperativa agricola « Risorgimento » di Mazara del Vallo (Trapani), ai sensi e per gli effetti di cui al titolo VII, capo II del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sono prorogate di mesi sei a decorrere dal giorno 6 aprile 1937-XV.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 maggio 1937 - Anno XV

Il Governatore della Banca d'Italia
Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(1641)

Proroga delle funzioni del commissario straordinario e del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di Colle Isarco (Bolzano).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO

istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito.

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, contenente disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Veduto il decreto del Capo del Governo in data 29 luglio 1936-XIV, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 4 agosto 1936-XIV, n. 179, con il quale veniva disposto lo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale di Colle Isarco (Bolzano);

Veduto il proprio provvedimento in data 29 luglio 1936-XIV, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 4 agosto 1936-XIV, n. 179, con il quale venivano nominati il commissario straordinario e il Comitato di sorveglianza della indicata azienda;

Veduto il proprio provvedimento in data 27 marzo 1937, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 6 aprile 1937-XV, n. 80, con il quale le funzioni di commissario straordinario e del Comitato di sorveglianza venivano prorogate di mesi tre a decorrere dal giorno 29 gennaio 1937-XV;

Considerata la necessità di prorogare ulteriormente la straordinaria amministrazione della Cassa rurale predetta;

Dispone:

Le funzioni del commissario straordinario e del Comitato di sorveglianza nominati presso la Cassa rurale di Colle Isarco (Bolzano) ai sensi e per gli effetti di cui al titolo VII, capo II del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sono prorogate di tre mesi a decorrere dal giorno 29 aprile 1937-XV.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 maggio 1937 - Anno XV

Il Governatore della Banca d'Italia
Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(1640)

CONCORSI

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso a 149 posti di volontario nel ruolo di gruppo B dell'Amministrazione provinciale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex-combattente;

Visto il R. decreto 23 marzo 1933, n. 185, che ha approvato il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze e per l'ordinamento degli uffici direttivi finanziari;

Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1933, n. 1554, sull'assunzione delle donne nelle Amministrazioni statali;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, che determina la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587, che stabilisce i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163, concernente l'ammissione dei mutilati ed invalidi di guerra ai pubblici concorsi;

Visto il R. decreto-legge 1° aprile 1935, n. 343, concernente il trattamento del personale statale e degli enti pubblici richiamato alle armi per mobilitazione;

Visto il R. decreto-legge 24 settembre 1936, n. 1719, concernente l'aumento degli assegni al personale statale e degli altri enti pubblici;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100;

Visto il R. decreto-legge 4 marzo 1937, n. 304, che ha provveduto al riordinamento dei ruoli del personale dell'Amministrazione finanziaria;

Vista l'autorizzazione data dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota 4 maggio 1937-XV, n. 7146.7.1.B/1.3.1.;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a 149 posti di volontario nel ruolo di gruppo *B* dell'Amministrazione provinciale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari dal quale sono escluse dal partecipare le donne.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso anzidetto gli aspiranti debbono essere forniti di uno dei seguenti titoli di studio:

a) diploma di maturità classica o scientifica;

b) diploma di ragioniere e perito commerciale, rilasciato dalla sezione commerciale di un istituto tecnico del Regno.

Sono ritenuti validi ai fini dell'ammissione al concorso anche i corrispondenti diplomi di licenza liceale e di istituto tecnico (sezione ragioneria e fisico-matematica) e i diplomi degli istituti commerciali conseguiti ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici.

Non sono ammessi i titoli di studio equipollenti, salvo i titoli riconosciuti corrispondenti a quelli indicati, rilasciati dalle scuole medie del cessato Impero austro-ungarico.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, scritte su carta da bollo da L. 6 e firmate dagli aspiranti di pugno proprio, dovranno essere presentate al Ministero delle finanze (Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari) oppure alle Intendenze di finanza, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Le Intendenze, provveduto, ove occorra, tempestivamente a fare regolarizzare le domande insufficientemente documentate o corredate da documenti non regolari, le trasmetteranno al Ministero delle finanze (Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari) man mano che le avranno ricevute con la indicazione del giorno in cui furono presentate.

Nella domanda gli aspiranti dovranno indicare il loro recapito, designare la sede, tra quelle indicate nel successivo art. 9, presso la quale desiderano sostenere le prove scritte ed elencare i documenti e i titoli allegati e dovranno altresì dichiarare di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere prodotti i seguenti documenti, debitamente legalizzati:

1° estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 8, da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto il 18° anno e non oltrepassato il 26° anno di età.

Sono ammessi a partecipare al concorso gli aspiranti forniti di laurea che non abbiano superato l'età di 28 anni.

Tali limiti di età sono elevati di cinque anni:

a) per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o che, durante lo stesso periodo, siano stati imbarcati su navi mercantili, in sostituzione del servizio militare;

b) per i legionari fiumani;

c) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV.

Tale limite è, poi, elevato a 39 anni:

a) per i mutilati e invalidi di guerra, o per la causa fascista, ovvero per fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, a favore dei quali siano state liquidate pensioni o assegni privilegiati di guerra, in applicazione delle norme vigenti;

b) per gli ex-combattenti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, quando gli uni e gli altri siano stati decorati al valor militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se amnistiati.

I suddetti limiti massimi di età sono aumentati di quattro anni:

a) per coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922;

b) per i feriti per la causa fascista in possesso del relativo brevetto di ferito, che risultino iscritti ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

La condizione del limite di età massimo non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati di ruolo in servizio dello Stato e per coloro i quali si trovino nelle condizioni previste dall'art. 8 del R. decreto-legge 1° aprile 1935, n. 343, e per il personale non di ruolo che si trovi nelle condizioni previste dall'art. 11 del R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100;

2° certificato di cittadinanza italiana rilasciato su carta da bollo da L. 4;

3° certificato su carta da bollo da L. 4, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non sia incorso in nessuna delle cause previste dall'art. 107 del testo unico della legge elettorale politica per la perdita dei diritti medesimi;

4° certificato generale del casellario giudiziario su carta da bollo da L. 12;

5° certificato di buona condotta morale, civile e politica su carta da bollo da L. 4, da rilasciarsi dal podestà del Comune ove l'aspirante risiede da un anno, e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del podestà o dei podestà dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

6° certificato medico rilasciato su carta da bollo da L. 4, da un medico provinciale o militare o della M.V.S.N. ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione potrà sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

I candidati invalidi di guerra, o minorati per la causa nazionale o in dipendenza dei fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, produrranno il certificato dell'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15;

7° foglio di congedo illimitato ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 presenteranno, invece, copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotata delle eventuali benemerenze di guerra; gli ex-combattenti della guerra medesima e coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale, dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno, inoltre, la dichiarazione integrativa ai sensi, rispettivamente, della circolare n. 588 del Giornale Militare ufficiale del 1922 e della circolare n. 957 del Giornale Militare ufficiale del 1936.

Coloro, invece, che furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-1918, proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dalle Autorità marittime competenti.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, dovranno provare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa fascista o dei caduti in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale ed i figli degli invalidi di guerra o dei minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dalla data predetta per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, dovranno dimostrare la loro qualità, i primi, mediante certificato su carta da bollo da L. 4, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera Nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto; gli altri, con la esibizione della dichiarazione mod. 69 rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra al nome del padre del candidato, oppure con un certificato, in carta da bollo da L. 4, del podestà del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto;

8° titolo originale di studio o copia autenticata da Regio notaio;

9° certificato su carta da bollo da L. 4, comprovante la iscrizione del candidato, al Partito Nazionale Fascista, ai Gruppi universitari fascisti o ai Fasci giovanili di combattimento. L'iscrizione non è richiesta per i mutilati o invalidi di guerra o per i minorati in dipendenza dei fatti d'arme avveratisi nella difesa delle Colonie dell'Africa Orientale dal 16 gennaio 1935.

Per gli iscritti al Partito Nazionale Fascista in epoca posteriore al 28 ottobre 1922, tale certificato deve essere rilasciato dal segretario (o anche dal vice segretario, se trattasi del capoluogo di Provincia) del competente Fascio di combattimento e sottoposto al visto del segretario federale, o, in sua vece, del vice segretario federale o del segretario federale amministrativo.

Pr gli iscritti ai Fasci di combattimento in epoca anteriore al 28 ottobre 1922, il certificato deve essere rilasciato personalmente dal segretario federale della Provincia e vistato, per ratifica da S. E. il Segretario del Partito Nazionale Fascista o da uno dei Vice-segretari ovvero dal Segretario amministrativo del Partito stesso; dovrà, inoltre, attestare che l'iscrizione non subì interruzioni. Per coloro che siano feriti per la causa fascista il detto certificato dovrà attestare che non vi fu interruzione nell'iscrizione dalla data dell'evento che fu causa della ferita anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Il ferito per la causa fascista, a corredo del certificato, dovrà pure produrre il relativo brevetto di ferito.

Gli italiani non regnicoli e i cittadini italiani residenti all'estero dovranno comprovare la loro iscrizione al Partito Nazionale Fascista mediante certificato redatto su carta da bollo da L. 4, rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci italiani all'estero e firmato dal Segretario generale o da uno degli ispettori centrali dei Fasci all'estero.

Quando trattisi di iscritti ai Fasci di combattimento da epoca anteriore alla Marcia su Roma, anche il detto certificato dovrà essere sottoposto alla ratifica di S. E il Segretario del Partito Nazionale Fascista o di uno dei Vice-segretari o del Segretario amministrativo del Partito stesso.

Il certificato d'iscrizione al Partito Nazionale Fascista dei cittadini Sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica dovrà essere firmato dal segretario del Partito Fascista Sammarinese e controfirmato dal Segretario di Stato per gli affari esteri.

Il certificato di appartenenza al Partito Nazionale Fascista dei cittadini sammarinesi residenti nel Regno dovrà essere firmato dal segretario della Federazione che li ha in forza. Anche per i cittadini sammarinesi i certificati attestanti l'iscrizione anteriore al 28 ottobre 1922, ai Fasci di combattimento, rilasciati, secondo il caso, dal segretario del Partito Fascista Sammarinese o dai segretari federali del Regno, dovranno essere ratificati da S. E. il Segretario del Partito Nazionale Fascista o da uno dei Vice-segretari o dal Segretario amministrativo del Partito stesso;

10° stato di famiglia, su carta da bollo da L. 4, da prodursi soltanto dai coniugati con o senza prole, e dai vedovi con prole;

11° fotografia recente del candidato munita di firma a meno che il concorrente sia provvisto di libretto ferroviario. Tanto la fotografia che la firma dovranno essere autenticate dal podestà o da un notaio;

12° i candidati in servizio non di ruolo presso le Amministrazioni statali, aventi titolo a partecipare al concorso ai sensi dell'articolo 11 del R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, dovranno esibire un certificato da rilasciarsi su carta da bollo da L. 4, dal capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio, da cui risultino gli estremi dell'autorizzazione all'assunzione in servizio straordinario, nonchè la data di inizio, la durata e la qualità del servizio stesso.

Art. 5.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5, 6 e 9 del precedente articolo, debbono essere in data non anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione delle firme da parte del presidente del Tribunale o del prefetto non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatorato di Roma.

I candidati che dimostrino di essere impiegati di ruolo in servizio presso le Amministrazioni statali, possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 7, 8, 9 e 10 dell'art. 4 insieme a copia dello stato di servizio rilasciata e autenticata dai superiori gerarchici.

I concorrenti non impiegati di ruolo, che si trovino alle armi per obblighi di leva, possono esibire, in luogo dei documenti di cui ai numeri 2, 3, 5, 6 e 7 del precedente articolo, un certificato rilasciato, su carta da bollo da L. 4, dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati che siano ufficiali della M.V.S.N. in servizio permanente effettivo, sono esonerati dalla presentazione dei documenti

indicati ai numeri 2, 3, 4, 5, 6 e 7 dell'articolo precedente qualora presentino un'attestazione dell'Autorità da cui dipendono che dichiari la suddetta qualità.

I candidati che risiedono nelle Colonie potranno presentare in termini la sola domanda, salvo a produrre i documenti prescritti almeno dieci giorni prima dell'inizio delle prove scritte.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso.

Art. 7.

Non si terrà conto delle domande che saranno presentate o perverranno alle Intendenze di finanza o alla Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, dopo il termine di cui all'art. 3, e di quelle insufficientemente o irregolarmente documentate. Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri ad eccezione del titolo originale di studio.

Tuttavia i candidati i quali abbiano presentato i documenti per partecipare a concorsi indetti da altre Amministrazioni finanziarie, potranno fare riferimento ai documenti come sopra presentati, ad eccezione della fotografia.

Non possono partecipare al concorso coloro che abbiano già preso parte a due precedenti concorsi per la nomina a volontario nel ruolo di gruppo *B* dell'Amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, senza conseguirvi l'idoneità.

L'ammissione al concorso può essere negata con decreto Ministeriale non motivato e insindacabile.

Art. 8.

La Commissione esaminatrice sarà composta come appresso:

Presidente: Rogari gr. uff. dott. Vincenzo, direttore generale delle tasse e imposte indirette sugli affari.

Membri: Consiglio comm. dott. Michele, direttore capo divisione nel Ministero delle finanze;

Todde comm. dott. Pietro, direttore capo divisione nel Ministero delle finanze;

Russo cav. uff. dott. Angelantonio, capo sezione nel Ministero delle finanze;

Signorelli comm. Giovanni, ispettore compartimentale delle tasse e imposte indirette sugli affari.

Il cav. dott. Palmeri Francesco, primo segretario nel Ministero delle finanze, è incaricato delle funzioni di segretario della Commissione.

Art. 9.

Per lo svolgimento delle prove scritte ed orali si osserveranno le norme del capo VI del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e quelle del R. decreto 23 marzo 1933, n. 185, e successive modificazioni.

L'esame consterà di tre prove scritte e una orale, in base al programma annesso al presente decreto. Le prove scritte avranno luogo nei giorni 16, 17 e 18 settembre 1937-XV e si svolgeranno presso il Ministero delle finanze e presso le Intendenze di finanza di Bari, Bologna, Catania, Milano, Napoli, Palermo, Torino e Venezia.

Il Ministero si riserva la facoltà di sopprimere una o più delle sedi anzidette assegnando ad altra sede i candidati che abbiano chiesto di sostenere le prove scritte in sede soppressa.

La prova orale avrà luogo in Roma presso il Ministero delle finanze, nei giorni che verranno all'uopo fissati.

Art. 10.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. A tale prova potranno partecipare anche coloro i quali si trovino nelle condizioni previste dall'art. 7 del R. decreto-legge 1° aprile 1935, n. 343.

Nella prova orale dovranno conseguire almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

A parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'articolo 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, nonchè dei Regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, e 2 giugno 1936, n. 1172.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei invalidi di guerra o per la causa nazionale o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'A. O., agli idonei ex-combattenti o legionari fiumani, o feriti per la causa fascista, o iscritti ai Fasci di combattimento prima del 28 ottobre 1922, agli idonei che hanno partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'A. O. dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, e, in mancanza, agli idonei orfani di guerra o di caduti per la causa nazionale o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'A. O., si osserveranno le disposizioni contenute nella legge 21 agosto 1921, n. 1312 e successive estensioni, nell'articolo 13 del R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, nel R. decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, nelle leggi 26 luglio 1929, n. 1397, e 12 giugno 1931, n. 777, nel R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, nonchè nei Regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, e 2 giugno 1936, n. 1172.

Art. 11.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà approvata con decreto Ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Sugli eventuali reclami, relativi alla precedenza dei concorrenti, da presentarsi non oltre il termine di giorni quindici dalla pubblicazione della graduatoria, decide, in via definitiva, il Ministro per le finanze, sentita la Commissione esaminatrice.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si rendano successivamente vacanti.

Art. 12.

I vincitori del concorso saranno nominati volontari nel ruolo di gruppo *B* dell'Amministrazione provinciale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari: se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, conseguiranno la nomina a procuratore del registro di 2ª classe dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, conseguiranno subito la nomina a procuratore del registro di 2ª classe, con riserva di anzianità.

Art. 13.

A coloro che conseguono la nomina a volontario compete esclusivamente il rimborso della spesa personale di viaggio in 2ª classe per raggiungere la residenza che verrà loro assegnata, nonchè un assegno lordo mensile di L. 700, diminuito del 12 % a mente del R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491, e del 6 % a mente del R. decreto-legge 14 aprile 1934, n. 561, e aumentato dell'8 % a mente del R. decreto-legge 24 settembre 1936, n. 1719, oltre l'aggiunta di famiglia, in quanto ne abbiano diritto, secondo le vigenti disposizioni.

Qualora siano destinati a prestare servizio nel luogo della loro abituale residenza l'assegno è di L. 350 mensili lorde, diminuito del 12 % e aumentato a norma del R. decreto-legge 24 settembre 1936, n. 1719.

Quelli che provengono da altri ruoli di personali statali conservano il trattamento stabilito dall'ultimo comma dell'art. 1 del Regio decreto 10 gennaio 1926, n. 46.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 maggio 1937 - Anno XV

Il Ministro: DI REVEL.

PROGRAMMA DEGLI ESAMI.

PROVE SCRITTE.

Parte prima.

1. Nozioni di diritto costituzionale.
2. Nozioni di diritto amministrativo e corporativo.

Parte seconda.

1. Istituzioni di diritto civile e commerciale.

Parte terza.

1. Principî di economia politica e scienza delle finanze.

PROVA ORALE.

La prova orale oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, verterà anche sulle seguenti materie:

1. Nozioni generali di procedura civile.
2. Nozioni generali sulle leggi relative alle tasse di registro, di bollo, di successione ed all'amministrazione ed alienazione dei beni patrimoniali.
3. Principî generali sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.
4. Nozioni di statistica.

Il Ministro: DI REVEL.

(1653)

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso a 180 posti di alunno d'ordine nel ruolo del personale sussidiario degli Uffici del registro.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni statali, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente;
Visto il R. decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze e per l'ordinamento degli uffici direttivi finanziari;
Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1933, n. 1554, sulla assunzione delle donne nelle Amministrazioni statali;
Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, che determina la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi;
Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587, che stabilisce i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni statali;
Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163, concernente l'ammissione dei mutilati e invalidi di guerra ai pubblici concorsi;
Visto il R. decreto-legge 1° aprile 1935, n. 343, concernente il trattamento del personale statale e degli enti pubblici, richiamato alle armi per mobilitazione;
Visto il R. decreto-legge 24 settembre 1936, n. 1719, recante aumento degli assegni al personale statale e gli altri enti pubblici;
Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100;
Visto il R. decreto-legge 4 marzo 1937, n. 304, che ha provveduto al riordinamento dei ruoli del personale dell'Amministrazione finanziaria;
Vista l'autorizzazione data dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota 4 maggio 1937-XV, n. 7146.7.1.B/ 1.3.1.;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per esami a 180 posti di alunno d'ordine in prova nel personale sussidiario degli Uffici del registro, al quale possono partecipare anche le donne per non oltre il 10 per cento dei posti messi a concorso.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso predetto gli aspiranti debbono essere provvisti del diploma di licenza di scuola media inferiore, o di alcuno dei corrispondenti diplomi, ai termini del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, oppure del diploma di licenza di scuole secondarie di avviamento al lavoro, regie o pareggiate.

Sono validi i diplomi di licenza ginnasiale o tecnica e la licenza del triennio preparatorio delle scuole ed istituti commerciali conseguiti ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici.

Non sono ammessi titoli equipollenti, salvo quelli rilasciati dalle scuole del cessato Impero austro-ungarico e riconosciuti equipollenti alla licenza tecnica o ginnasiale.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, scritte su carta da bollo da L. 6 e firmate dagli aspiranti di pugno proprio, dovranno essere presentate al Ministero delle finanze (Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari) oppure alle Intendenze di finanza del Regno entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Le Intendenze, provveduto, ove occorra, tempestivamente a fare regolarizzare le domande insufficientemente documentate e corredate da documenti non regolari, le trasmetteranno al Ministero delle finanze (Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari) a mano a mano che le avranno ricevute, con la indicazione del giorno in cui furono presentate.

Nella domanda gli aspiranti dovranno indicare il loro recapito, designare la sede, tra quelle indicate nel successivo articolo 9, presso la quale desiderano sostenere le prove scritte ed elencare i documenti e i titoli allegati e dovranno altresì dichiarare di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere prodotti i seguenti documenti, debitamente legalizzati:

1° estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 8 da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto il 18° anno e non oltrepassato il 24° anno di età.

Tale termine di età è elevato di cinque anni:
a) per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o che, durante lo stesso periodo, siano stati imbarcati su navi mercantili, in sostituzione del servizio militare;
b) per i legionari fiumani;
c) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'A. O. dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV.

Tale limite è, poi, elevato a 39 anni:
a) per i mutilati e invalidi di guerra o per la causa fascista ovvero per fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'A. O., a favore dei quali siano liquidati pensioni o assegni privilegiati di guerra in applicazione delle norme vigenti;
b) per gli ex combattenti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'A. O. dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV quando gli uni e gli altri siano stati decorati al valore militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanna per reati commessi durante il servizio militare, anche se amnistiati.

I suddetti limiti massimi di età sono aumentati di quattro anni:
a) per coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922;
b) per i feriti per la causa fascista in possesso del relativo brevetto di ferito, che risultino iscritti ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

La condizione del limite di età massimo non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati di ruolo in servizio dello Stato, per coloro i quali si trovino nelle condizioni previste dall'art. 8 del R. decreto-legge 1° aprile 1935, n. 343, e per il personale non di ruolo che si trovi nelle condizioni previste dall'art. 11 del R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100;

2° certificato di cittadinanza italiana rilasciato su carta da bollo da L. 4;

3° certificato su carta da bollo da L. 4 dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non sia incorso in nessuna delle cause previste dall'art. 107 del testo unico della legge elettorale politica per la perdita dei diritti medesimi;

4° certificato generale del casellario giudiziario, su carta da bollo da L. 12;

5° certificato di buona condotta morale, civile e politica da rilasciarsi su carta da bollo da L. 4, dal podestà del Comune ove l'aspirante risiede da un anno e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del podestà o dei podestà dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

6° certificato medico da rilasciarsi su carta da bollo da L. 4 da un medico provinciale o militare o della M. V. S. N. ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione potrà sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale o in dipendenza dei fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'A. O., produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15;

7° foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 presenteranno, invece, copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotata delle eventuali benemerenze di guerra; gli ex-combattenti della guerra medesima e coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'A. O. dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno, inoltre, la dichiarazione integrativa ai sensi, rispettivamente, della circolare n. 588 del Giornale militare ufficiale del 1922 e della circolare n. 957 del Giornale militare ufficiale del 1936.

Coloro, invece, che furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-1918 proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dalle autorità marittime competenti.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa fascista o in dipendenza di fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'A. O. dovranno provare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa nazionale o dei caduti in dipendenza dei fatti d'armi avveratisi dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'A. O. ed i figli degli invalidi di guerra o dei minorati per la causa nazionale o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dalla data predetta per la difesa delle Colonie dell'A. O., le vedove e le sorelle nubili dei caduti in guerra o per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dalla predetta data per la difesa delle Colonie dell'A. O., dovranno dimostrare la loro qualità, i primi mediante certificato su carta da bollo da L. 4, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal Prefetto; gli altri, con la esibizione della dichiarazione mod. 69 rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato, oppure con un certificato, in carta da bollo da L. 4 del podestà del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni in base alle risultanze anagrafiche dello stato civile, legalizzato dal Prefetto;

8° titolo originale di studio o copia autenticata da Regio notaio;

9° certificato su carta da bollo da L. 4, comprovante la iscrizione del candidato al Partito Nazionale Fascista, ai Gruppi universitari fascisti od ai Fasci giovanili di combattimento.

L'iscrizione non è richiesta per i mutilati o invalidi di guerra o per i minorati in dipendenza dei fatti d'arme avveratisi nella difesa delle Colonie dell'A. O. dal 16 gennaio 1935.

Le aspiranti donne dimostreranno di essere iscritte ai Fasci femminili.

Per gli iscritti al P. N. F. in epoca posteriore al 28 ottobre 1922, tale certificato deve essere rilasciato dal segretario (o anche dal vice-segretario, se trattasi del capoluogo di Provincia) del competente Fascio di combattimento e sottoposto al visto del segretario federale, o, in sua vece, dal vice-segretario federale o del segretario federale amministrativo.

Per gli iscritti ai Fasci di combattimento in epoca anteriore al 28 ottobre 1922, il certificato deve essere rilasciato personalmente dal segretario federale della Provincia e vistato, per ratifica, da S. E. il Segretario del P. N. F., o da uno dei Vice-segretari ovvero dal Segretario amministrativo del Partito stesso; dovrà, inoltre, attestare che non vi fu interruzione nella iscrizione. Per coloro che siano feriti per la causa fascista, il detto certificato dovrà attestare che non vi fu interruzione nell'iscrizione dalla data dell'evento che fu causa della ferita anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Il ferito per la causa fascista, a corredo del certificato, dovrà pure produrre il relativo brevetto di ferito.

Gli italiani non regnicoli e i cittadini italiani residenti all'estero dovranno comprovare la loro iscrizione al Partito Nazionale Fascista mediante certificato redatto su carta da bollo da L. 4, rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci italiani all'estero e firmato dal Segretario generale o da uno degli ispettori centrali dei Fasci all'estero.

Quando trattisi di iscritti ai Fasci di combattimento da epoca anteriore alla Marcia su Roma, anche il detto certificato dovrà essere sottoposto alla ratifica di S. E. il Segretario del Partito Nazionale Fascista o di uno dei Vice-segretari ovvero del Segretario amministrativo del Partito stesso.

I certificati di iscrizione al Partito Nazionale Fascista dei cittadini sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica, dovranno essere firmati dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese e controfirmati dal Segretario di Stato per gli affari esteri. Il certificato di appartenenza al Partito Nazionale Fascista dei cittadini sammarinesi residenti nel Regno dovrà essere firmato dal segretario della Federazione che li ha in forza. Anche per i cittadini sammarinesi i certificati attestanti l'iscrizione anteriore al 28 ottobre 1922 ai Fasci di combattimento rilasciati, secondo il caso, dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese o dai segretari federali del Regno, dovranno essere ratificati da S. E. il Segretario del Partito Nazionale Fascista o da uno dei Vice-segretari o dal Segretario amministrativo del Partito stesso;

10° stato di famiglia, su carta da bollo da L. 4, da prodursi soltanto dai coniugati, con o senza prole, e dai vedovi con prole;

11° fotografia recente del candidato munita di firma a meno che il concorrente sia provvisto di libretto ferroviario. Tanto la fotografia che la firma dovranno essere autenticate dal podestà o da un notaio;

12° i candidati in servizio non di ruolo presso le Amministrazioni statali, aventi titolo a partecipare al concorso ai sensi dello art. 11 del R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, dovranno esibire un certificato da rilasciarsi, su carta da bollo da L. 4, dal capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio, da cui risultino gli estremi dell'autorizzazione all'assunzione in servizio straordinario, nonchè la data di inizio, la durata e la qualità del servizio stesso.

Art. 5.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5, 6 e 9 del precedente articolo debbono essere in data non anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione delle firme da parte del presidente del Tribunale o del Prefetto, non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatorato di Roma.

I concorrenti che dimostrino di essere impiegati di ruolo in servizio presso le Amministrazioni statali possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 7, 8, 9 e 10 del precedente articolo, insieme a copia del loro stato di servizio, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici.

I concorrenti, non impiegati di ruolo, che si trovino sotto le armi, sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai numeri 2, 3, 5, 6 e 7 del precedente articolo 4, quando vi suppliscano con un certificato in carta da bollo da L. 4, del comandante del Corpo al quale appartengono comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati che siano ufficiali della M. V. S. N. in servizio permanente effettivo, sono esonerati dalla presentazione dei documenti indicati ai numeri 2, 3, 4, 5, 6 e 7 dell'articolo precedente, qualora presentino una attestazione dell'autorità da cui dipendono che dichiari la suddetta qualità.

Gli aspiranti residenti in Colonia potranno presentare in termini la sola domanda, salvo a produrre i prescritti documenti almeno dieci giorni prima dell'inizio delle prove scritte.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito della età, di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso.

Art. 7.

Non si terrà conto delle domande che saranno presentate e perverranno alle Intendenze di finanza o alla Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, dopo il termine di cui all'art. 3 e di quelle insufficientemente o irregolarmente documentate. Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri ad eccezione del titolo originale di studio.

Tuttavia i candidati i quali abbiano presentato i documenti per partecipare a concorsi indetti da altre Amministrazioni finanziarie, potranno fare riferimento ai documenti come sopra presentati, ad eccezione della fotografia.

Non possono partecipare al concorso coloro che abbiano già preso parte a due precedenti concorsi per la nomina ad alunno d'ordine in prova del registro senza conseguirvi la idoneità.

L'ammissione al concorso può essere negata con decreto Ministeriale non motivato e insindacabile.

Art. 8.

La Commissione esaminatrice sarà composta come appresso:

Presidente: Rajani gr. uff. Guglielmo, direttore capo divisione;

Membri: Fagiolo cav. uff. dott. Giulio, capo sezione; Piccinini cav. dott. Carlo, capo sezione; Biondi cav. dott. Angelo, capo sezione; Jammarino cav. dott. Emilio, ispettore provinciale.

Il primo segretario cav. dott. Mario Ruggiero è incaricato delle funzioni di segretario della Commissione.

Art. 9.

Per lo svolgimento delle prove scritte e orali si osserveranno le disposizioni contenute nel capo VI del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili, e quelle del citato R. decreto 23 marzo 1933, n. 185, e successive variazioni.

L'esame consterà di due prove scritte e di una orale, in base al programma allegato al presente decreto. Le prove scritte avranno luogo nei giorni 24 e 25 settembre 1937-XV e si svolgeranno presso il Ministero delle finanze e presso le Intendenze di finanza di Bari, Bologna, Catania, Napoli, Milano, Palermo, Torino e Venezia.

Il Ministero si riserva la facoltà di sopprimere una o più delle sedi anzidette assegnando ad altra sede i candidati che abbiano chiesto di sostenere le prove scritte in sede soppressa.

La prova orale avrà luogo in Roma, presso il Ministero delle finanze, nei giorni che saranno all'uopo fissati.

Art. 10.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

A tale prova potranno partecipare anche coloro i quali si trovino nelle condizioni previste dall'art. 7 del R. decreto-legge 1° aprile 1935, n. 343.

Nella prova orale dovranno conseguire almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

A parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'articolo 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, nonchè dei Regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, e 2 giugno 1936, n. 1172.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei invalidi di guerra o per la causa nazionale o in dipendenza dei fatti d'arme verificatesi dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, agli idonei ex combattenti o legionari fiumani o feriti per la causa fascista o iscritti ai Fasci di combattimento prima del 28 ottobre 1922, agli idonei che hanno partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, ed in mancanza, agli idonei orfani di guerra o di caduti per la causa nazionale o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, ed infine agli idonei che hanno prestato servizio non di ruolo, si osserveranno le disposizioni contenute nella legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive estensioni, nell'art. 13 del R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, nel R. decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, nelle leggi 26 luglio 1929, n. 1397, e 12 giugno 1931, n. 777, nel R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, nel R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, e nel R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, e nell'art. 12 del R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100.

Art. 11.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà approvata con decreto Ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Sugli eventuali reclami, relativi alla precedenza dei concorrenti, da presentarsi non oltre il termine di giorni quindici dalla pubblicazione della graduatoria, decide, in via definitiva, il Ministro per le finanze, sentita la Commissione esaminatrice.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si rendano successivamente vacanti.

Art. 12.

I vincitori del concorso saranno assunti in qualità di alunni d'ordine in prova nel personale sussidiario negli Uffici del registro e conseguiranno la nomina ad alunno d'ordine, se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, dopo un periodo di prova non inferiore ai sei mesi.

I candidati vincitori del concorso che siano impiegati non di ruolo e si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2, comma terzo, del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, conseguiranno subito la nomina ad alunno d'ordine, con riserva di anzianità.

Art. 13.

Agli alunni in prova compete il rimborso della sola spesa personale di viaggio in seconda classe per raggiungere la residenza che verrà loro assegnata, nonchè l'assegno lordo mensile di lire 425, diminuito del 12 per cento a mente del R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491, e aumentato ai termini del R. decreto-legge 24 settembre 1936, n. 1719, ed in quanto sussistano le condizioni prescritte, anche l'aggiunta di famiglia secondo le vigenti disposizioni.

Ove siano destinati a prestare servizio nel luogo della loro abituale residenza l'assegno lordo mensile è di lire 212,50, diminuito del 12 per cento, a mente del R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491, e aumentato ai termini del R. decreto-legge 24 settembre 1936, n. 1719.

Quelli che provengono da altri ruoli di personali statali, conservano il trattamento stabilito dall'ultimo comma dell'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 maggio 1937 - Anno XV

Il Ministro: Di Revel.

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO

PROVE SCRITTE.

Parte prima.

1. Componimento italiano.

Parte seconda.

2. Problema di aritmetica elementare, compresa la regola del tre composto.
3. Nozioni generali sull'ordinamento dell'Amministrazione finanziaria.

Le prove scritte serviranno come saggio di calligrafia.

PROVA ORALE.

1. Diritti e doveri dell'impiegato.
2. Nozioni generali sull'ordinamento dell'Amministrazione finanziaria e sull'ordinamento degli archivi.
3. Carta del Lavoro.
4. Elementi di Storia dell'Italia dal 1815.
5. Elementi di geografia dell'Europa e particolarmente dell'Italia e delle sue colonie.
6. Nozioni di statistica.

Prova facoltativa di dattilografia.

Il Ministro: Di Revel.

(1654)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*. SANTI RAFFAELE, *gerente*.

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.